



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

## NOTE ESPLICATIVE

### DISEGNO DI LEGGE 5 maggio 2004, n. 52/XIII

**Proponente:** consigliere Mauro Bondi (Sinistra Democratica e Reformista del Trentino per l'Ulivo)

**Titolo:** Norme in materia di pluralismo informatico e di incentivazione della diffusione del software libero nella Provincia autonoma di Trento.

a cura del servizio  
legislativo del Consiglio

### **Nota all'articolo 3**

- L'articolo 4 della Direttiva 19 dicembre 2003, in tema di sviluppo ed utilizzazione dei programmi informatici da parte delle pubbliche amministrazioni”, dispone:

"Art. 4

*Criteria tecnici di comparazione*

Le pubbliche amministrazioni, nella predisposizione o nell'acquisizione dei programmi informatici, privilegiano le soluzioni che presentino le seguenti caratteristiche:

- a) soluzioni informatiche che, basandosi su formati dei dati e interfacce aperte e standard, assicurino l'interoperabilità e la cooperazione applicativa tra i diversi sistemi informatici della pubblica amministrazione, salvo che ricorrano peculiari ed eccezionali esigenze di sicurezza e segreto;
- b) soluzioni informatiche che, in assenza di specifiche ragioni contrarie, rendano i sistemi informatici non dipendenti da un unico fornitore o da un'unica tecnologia proprietaria;  
la dipendenza è valutata tenendo conto dell'intera soluzione;
- c) soluzioni informatiche che, con il preventivo assenso del C.N.I.P.A. ed in assenza di specifiche ragioni contrarie, garantiscano la disponibilità del codice sorgente per ispezione e tracciabilità da parte delle pubbliche amministrazioni, ferma la non modificabilità del codice, fatti salvi i diritti di proprietà intellettuale del fornitore e fermo l'obbligo dell'amministrazione di garantire segretezza o riservatezza;
- d) programmi informatici che esportino dati e documenti in più formati, di cui almeno uno di tipo aperto."

### **Nota all'articolo 4**

- L'articolo 33 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dispone:

"Capo II - Misure minime di sicurezza

Art. 33

*Misure minime*

1. Nel quadro dei più generali obblighi di sicurezza di cui all'articolo 31, o previsti da speciali disposizioni, i titolari del trattamento sono comunque tenuti ad adottare le misure minime individuate nel presente capo o ai sensi dell'articolo 58, comma 3, volte ad assicurare un livello minimo di protezione dei dati personali."